



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno *Dt_1*, vertente

TRA

Parte_1 P.I. *P.IVA_1* in persona del procuratore speciale dr. *Controparte_1* rappresentata e difesa dall'avv. *Avvocato_1* ed elettivamente domiciliata in *Lg_1* *Indirizzo_1*, presso lo studio dell'avv. *Avvocato_2*, giusta procura in atti

ATTRICE

E

CP_2, P. I. *P.IVA_2* in persona del titolare *Parte_2*, rappresentata e difesa dall'avv. *Avvocato_3* ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in *Lg_2* *Indirizzo_2*, giusta procura in atti

CONVENUTO

Oggetto: invalidità perizia contrattuale; adempimento

Conclusioni: come da verbale in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* ha convenuto in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, *Parte_2* al fine di sentir dichiarare la nullità/annullamento della perizia contrattuale con la quale era stato riconosciuto l'indennizzo per il furto di cui al sinistro n. 0406/99/6626 e, per l'effetto, la non indennizzabilità dello stesso; in

subordine, ha chiesto di accertare l'ammontare dell'indennizzo dovuto in applicazione dei criteri di liquidazione dettati in polizza.

A sostegno della domanda ha esposto che:

- **Parte_2** quale titolare della ditta individuale **Organizzazione_1**, stipulava, per il tramite dell'agenzia di **Luogo_3** polizza assicurativa **Organizzazione_2** [...] n. 108917, con effetto **Data_** e durata annuale, rinnovabile, che comprendeva, tra le altre, la garanzia "furto" per somma assicurata, a primo rischio assoluto, di euro 90.000,00;
- in data **Data_**, alle ore 15:16, il **Pt_2** denunciava alla Stazione Carabinieri di Gattico il furto di metallo dalla fonderia artistica ad opera di ignoti malviventi, avvenuto tra le ore 8:00 di sabato 24 settembre e le ore 8:00 di lunedì 26 settembre, indicando in € 139.560,00 il valore complessivo della merce asportata;
- il furto era altresì denunciato ad **Part** che rubricava il sinistro al n. 0406/99/6626 e incaricava dell'istruttoria peritale **Org_3**;
- la compagnia assicurativa appurava *ex art. 335 c.p.p.* che per i fatti sopra esposti era stato rubricato un procedimento penale (RGN. 5136/11) nei confronti del **Pt_2** per i reati di cui agli artt. 367, 56, 640 c.p., poi conclusosi con l'archiviazione;
- alla luce delle singolarità nel *modus operandi* posto in essere dai malviventi, per come segnalate dal personale intervenuto della Stazione CC di Gattico, **Part** rifiutava di accogliere la richiesta di indennizzo formulata dal **Pt_2**;
- in applicazione dell'art. 57 delle condizioni generali di polizza ("Procedura per la valutazione del danno"), **Parte_2** devolveva al Presidente del Tribunale di Novara il compito di nominare il perito nell'interesse della compagnia assicurativa e un terzo perito;
- il collegio peritale, pur dichiarando l'impossibilità di definire in modo certo ed univoco la qualità e la quantità dei materiali oggetto del furto, stante la difficoltà di far coincidere gli importi delle dichiarazioni dei redditi con i relativi importi riscontrabili negli inventari di magazzino e giacenze, stabiliva, *"a suo insindacabile giudizio, che il valore delle merci (modelli), all'epoca del furto, risulta essere sicuramente non inferiore a sessantatremila euro (63.000 euro)"*.

Part ha quindi dedotto la nullità o annullabilità della perizia contrattuale per violazione dei patti contrattuali, per avere il Collegio: - omesso di verificare l'esistenza dei beni assicurati; - riconosciuto l'indennizzo nonostante la dichiarata impossibilità di verificare quantità e qualità dei beni dichiarati rubati; - omesso di calcolare l'incidenza, sulla somma liquidabile, della limitazione di cui all'art. 38 c.g.a., relativo alle modalità di introduzione dei malviventi nel compendio ove si

trovavano i beni rubati; - omesso di applicare ai “modelli” rubati (riconducibili agli “enti particolari”, secondo la definizione di polizza) la specifica previsione di cui all’art. 44 c.g.a..

Si è costituito in giudizio *Parte_2* quale titolare della ditta *CP_2*, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di *Parte_1* al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 63.000,00 o altra maggiore o minor somma determinata dal Tribunale.

Assegnati termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non sono state ammesse le istanze di istruttoria orale dedotte dalle parti. La causa è stata istruita mediante prove documentali ed espletamento di CTU volta ad accertare esistenza, quantità e qualità dei beni indicati nella denuncia di furto.

All’udienza del *Data_4* la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.

Va premesso che non è in contestazione tra le parti la sussistenza e l’operatività della polizza assicurativa *Organizzazione_2* n. 108917, compensiva della garanzia per furto, per la somma assicurata, a primo rischio assoluto, di euro 90.000,00 (doc. 2 prod. attorea).

Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della perizia contrattuale sottoscritta dai periti, per violazione dei patti contrattuali, dovendosi concludere per la non indennizzabilità del sinistro.

Giova soffermarsi sulla procedura di valutazione del danno prevista dalle condizioni generali di contratto, allegate alla polizza n. 108917.

L’art. 57 delle CGA (“Procedura per la valutazione del danno”) stabilisce che l’ammontare del danno è concordato direttamente tra le parti oppure, per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati da ciascuno dei contraenti con apposito atto unico.

Qualora si verifichi disaccordo, i due periti possono nominarne un terzo, il quale interviene in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se non sia raggiunto l’accordo sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Nel caso di specie, su istanza dell’assicurato, il Presidente del Tribunale di Novara ha provveduto a nominare il perito nell’interesse della compagnia assicurativa e il terzo perito.

In virtù del successivo art. 58 (“Mandato dei Periti”):

“I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dall'Art. 55 "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'Art. 59 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali".

Sempre in base al citato art. 58, soltanto *"i risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno"*.

Tale ultima clausola è da interpretare nel senso che solo i punti di cui alle lettere c) ed d) hanno valore vincolante, stante la non obbligatorietà fra le parti delle deliberazioni dei periti sui primi due punti del mandato di cui alle lettere a) e b).

Alla luce di un siffatto regolamento negoziale, è evidente che non si configura, nella specie, una ipotesi di arbitrato irrituale, ma una perizia contrattuale collegiale. Ciò, in quanto il compito demandato ai Periti, in modo vincolante per le parti, è circoscritto esclusivamente alla quantificazione del danno e non implica il potere (rappresentativo) di transigere la lite insorta tra le parti, tenuto conto che ogni questione attinente alla indennizzabilità dei danni è sottratta alla valutazione dei periti e che l'obbligatorietà degli esiti peritali relativi ai punti sub c) e d) non comporta per la Società di assicurazione rinuncia né alla impugnativa della perizia per vizi del consenso o violazioni dei patti contrattuali, né alle azioni ed eccezioni circa la sussistenza del diritto all'indennizzo.

Con specifico riferimento alla assicurazione contro i danni, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che *"qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate*

questioni" (cfr. Cass., Sez. III, *Data_5*, n. 14909; Cass., Sez. III, 19711/2004, n. 21881; Cass., Sez. III, (omissis), n. 790; Cass., Sez. I, *Data_6*, n. 9032).

In tal senso si è espressa Cass. n. 28511/2018, secondo cui *"Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negoziamente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)"* (cfr. anche Cass. n. 2996/2016: *"Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza"*).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di chiarire più volte che la perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel "genus" del mandato e che entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale. Resta ferma, tuttavia, la distinzione concettuale tra i due istituti: *si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate* (cfr. Cass., Sez. III, *Data_7*, n. 10023; Cass., Sez. III, *Data_8*, n. 9996; Cass., Sez. III, *Data_9*, n. 10554).

Alla stregua dell'art. 58 delle condizioni generali di assicurazione, contenente la delimitazione di poteri conferiti ai periti, non vi è alcun dubbio che l'accertamento peritale fosse diretto ad una

valutazione di carattere meramente tecnico, non involgente la soluzione transattiva della controversia.

Infatti, ai periti viene demandata una dichiarazione di scienza.

In tale evenienza, quindi, le parti devolvono ad un terzo e ai terzi, designati per le loro particolari competenze tecniche, la formulazione di un mero apprezzamento tecnico (nella specie, ad oggetto la liquidazione del danno da indennizzare) che si impegnano, anticipatamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà, peraltro non contestabile per manifesta iniquità o erroneità, ma soltanto per esattezza o inesattezza secondo i parametri tecnici applicabili (in tal senso cfr. Cass. n. 28511/2018).

Nel caso di specie, le parti hanno fatto salva l'impugnativa per *“il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali”*.

In sostanza, si tratta di una perizia impugnabile in termini assai larghi, atteso che, per espressa volontà delle parti, anche l'eventuale violazione dei patti può comportare la non vincolatività della perizia.

Ebbene, deve con ogni evidenza ritenersi accertato che la perizia contrattuale sia stata svolta in violazione dei patti contrattuali. Compito del perito non è compiere valutazioni discrezionali ispirate a criteri equitativi, dovendosi limitare ad applicare norme tecniche e dunque utilizzare criteri tecnico-scientifici obbiettivi.

Dalla lettura della perizia contrattuale oggetto di impugnativa si evince che i periti avrebbero esaminato: *“a) dichiarazione dei redditi; b) inventari di magazzino; c) bolle di trasporto”*.

In essa si legge: *“Dall'esame approfondito dei sopraelencati documenti risulta che in azienda erano sicuramente presenti modelli, come riscontrabile nel documento di trasporto di Pintofond n. 50 del Dt_1 unitamente al relativo scarico di Org_4 n. 52 del Dt_1 (allegati 3 e 4), per un valore di 193.800€ sicuramente superiore a quello denunciato per il furto”*.

Si osserva che la documentazione appare richiamata in via oltremodo generica, non essendo possibile comprendere quali e quanti dichiarazioni dei redditi, inventari e bolle siano stati esaminati in concreto, né tali documenti risultano allegati alla perizia. Gli unici documenti effettivamente allegati risultano essere i due DDT richiamati, dai quali non è dato ricavare il valore della merce.

In ogni caso, anche a voler ritenere tale primaria verifica rispondente al mandato, appare dirimente come siano gli stessi periti a dare atto della *“impossibilità di definire in modo certo e univoco la qualità e quantità dei materiali oggetto del furto stante la difficoltà di far coincidere gli importi delle dichiarazioni dei redditi con i relativi importi riscontrabili negli inventari di magazzino e giacenze”*.

Ciononostante, in modo del tutto apodittico i periti hanno concluso: *“Tutto ciò premesso, gli arbitri ritengono, a loro insindacabile giudizio, che il valore delle merci (modelli), all’epoca del furto, risulta essere sicuramente non inferiore a sessantatremila euro (63.000,00€).”*

Manca qualsivoglia cenno ai criteri tecnici applicati nella determinazione di tale valore, né sono state fornite stime dettagliate dei beni, che neanche risultano concretamente individuati nella loro tipologia (se non per un generico riferimento a “modelli” non meglio precisati), con ciò violandosi gli artt. 58 e 59 c.g.a..

A ben vedere, sembrerebbe che i periti abbiano erroneamente inteso il perimetro del loro mandato, credendo di dover provvedere alla composizione della lite, più che alla verifica tecnica dei beni sottratti e del loro valore, così confondendo la perizia contrattuale – tesa alla formulazione di un mero apprezzamento tecnico avente ad oggetto la liquidazione del danno da indennizzare – con l’arbitrato irrituale (ricostruzione che appare confortata dal riferimento alla “soluzione della controversia” (punto 5) e alla “proposta conciliativa” (all. 6 alla perizia)).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la perizia contrattuale deve essere annullata per violazione dei patti contrattuali, non avendo i periti provveduto a determinare qualità e quantità dei beni sottratti (per dichiarata impossibilità) ed essendo la conseguente quantificazione del danno completamente avulsa da ogni apprezzamento tecnico.

Attesa la non vincolatività del risultato della perizia contrattuale, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, avente ad oggetto l’accertamento dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore e conseguente condanna al pagamento.

La domanda è infondata, non avendo parte convenuta assolto all’onere sulla stessa gravante (cfr. Cassazione civile, sez. III, *Data_12*, n. 30656: *“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell’ art. 2697 c.c. spetta all’assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”*).

Sul punto risultano dirimenti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni sono condivise dalla scrivente. La relazione peritale appare frutto di un approfondito esame della documentazione, elaborata nel contraddittorio con le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, anche in risposta alle osservazioni delle parti. (si richiama l’orientamento della Suprema Corte secondo cui *“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve*

necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” - Cass. n. 1815/2015).

Il CTU ha in primo luogo evidenziato come non sia allegata agli atti “alcuna documentazione che indichi, in modo certo, la quantità e la qualità del materiale per cui è stato dichiarato il furto. Da qui, la necessità di effettuare una ricostruzione tramite la documentazione contabile al fine di eseguire una verifica per determinare un valore dei beni presenti in magazzino al momento del furto”.

In particolare, il CTU, unitamente all’ausiliario nominato, ha rilevato che “con rimanenze iniziali nell’esercizio 2011 (quindi il magazzino) pari ad € 206.045,00, avendo acquistato (tra merci e rottami ecc.) beni da lavorare per € 37.487,70, il totale del valore del magazzino sarebbe pari ad € 243.532,70. Dedotto il valore del furto (denunciato in € 139.560,00) e dedotto il valore della merce venduta, prima della trasformazione (i ricavi vengono indicati in € 104.745,40, quindi ipotizzando un guadagno del 30%, il costo del materiale utilizzato sarebbe pari a circa € 73.000,00), il valore delle rimanenze di magazzino dovrebbe essere pari a circa € 31.000,00 (243.532,70 — 139.560,00 — 73.000,00), mentre nel bilancio vengono indicati € 215.868,00.

Da qui l’incongruenza che non dà la possibilità di eseguire una ricostruzione del valore dei beni in magazzino al momento del furto e, conseguenzialmente, la possibilità di verificare l’esistenza dei beni di cui si lamenta il furto.

L’unica prova dell’esistenza degli stessi, prodotta da **Pt_2** e indicata dal collegio arbitrale è quella dei documenti di trasporto relativi all’invio di merce alla **Org_4** in data **Data_13**, restituiti come “reso non lavorato”, una settimana dopo (08.09.2011).

Lo stesso collegio arbitrale indica come valore di tali beni una somma di € 193.800,00, salvo, poi, concludere, senza specifica alcuna sulla modalità di calcolo (forza lavoro, rimanenze accertate — anzi viene chiaramente indicato in relazione che vi è difficoltà a far coincidere le quantità e le qualità dei materiali con le dichiarazioni dei redditi presentate-) che il valore delle merci rubate sia quantificabile in € 63.000,00”.

In presenza di simili incongruenze dei dati contabili (peraltro ammesse dalla parte convenuta), la conseguente impossibilità di accertare quantità e qualità dei beni oggetto di furto determina il rigetto della domanda riconvenzionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano sulla base dei parametri aggiornati al D.M. 147 del **Data_14**, tenuto conto del valore della causa, dell’attività

processuale effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda attorea, annulla la perizia contrattuale del *Data_15* relativa alla polizza n. 108917 tra *Parte_1* e *CP_2* di *Parte_2* [...]
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna *Parte_2* alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di *Parte_1* che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di *Parte_2* le spese di CTU.

Così deciso in Novara, in data *Data_16*

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro